DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 1

Nuova base di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni

L'importo di lire 1.200.000 per ogni unita' immobiliare, previsto dal primo comma dell'art. 43 e dal primo comma dell'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene portato a lire 1.800.000. La maggiorazione di cui all'art. 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' estesa ai contributi previsti dagli articoli 43 e 45.

Versione in vigore dal 20 marzo 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-1-nuova-base-di-contributo-maggiorato-per-la-ricostruzione-di-abitazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it